

## STATUTO

“Associazione Nazionale Libertà e Progresso”

Via Gino Funaioli 54/56, 00151 Roma | Cod.fiscale 97726250588 | Email: [info@anlep.it](mailto:info@anlep.it) | Tel.: 327 8745150

Numero del conto corrente postale: 001011017454

Intestato a : Associazione Nazionale Libertà e Progresso - Via Gino Funaioli 54/56 - 00151 ROMA

IBAN: IT05X0760103200001011017454

### DENOMINAZIONE E SEDE

#### Art. 1

E' istituita l' “Associazione Nazionale Libertà e Progresso” (ANLEP), organizzazione di utilità e promozione sociale e culturale, con sede in Roma, via Funaioli 54/56.

#### Art.2

L'Associazione potrà, per l'esercizio dei propri scopi istituzionali, istituire filiali e sedi secondarie in Italia ed all'estero.

### SCOPI E MEZZI

#### Art. 3

L'Associazione ha scopo esclusivo di promozione, solidarietà ed utilità sociale nei confronti degli associati, di terzi (cittadini e/o consumatori) ed, in particolare, a favore di persone svantaggiate, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati. L'attività dell'Associazione si ispira ai principi della carità cristiana e della promozione integrale della persona. L'Associazione svolge attività, in relazione alla tutela dei soggetti beneficiari oggetto del proprio scopo istituzionale, nei seguenti settori: 1) assistenza sanitaria; 2) assistenza sociale e socio-sanitaria; 3) assistenza legale, fiscale, assicurativa; 4) tutela e valorizzazione delle risorse ambientali e del patrimonio storico ed artistico; 5) tutela dei diritti dei consumatori; 6) istruzione; 7) beneficenza; 8) formazione; 9) superamento di tutte le forme di disagio sociale; 10) altro pertinente. L'Associazione non ha scopi di lucro.

**Art. 4:** L'Associazione adempie alle proprie finalità prevalentemente istituendo e gestendo servizi sociali presso proprie strutture (centri servizi, studi medici, legali, fiscali, assicurativi) opportunamente predisposte e/o convenzionate, nonché gestendo servizi assistenziali (socio-sanitari e sanitari quali ambulatori, consultori, anche di natura domiciliare, territoriale e residenziale) per la tutela dei soggetti indicati nel proprio scopo istituzionale. Tali servizi verranno riepilogati in un “Carta dei Servizi” opportunamente pubblicizzata e costantemente aggiornata. L'Associazione, nell'adempimento di tali scopi, può cooperare con Enti pubblici e privati, associazioni, strutture professionali e movimenti aventi analoghe finalità sociali. Può, inoltre, sviluppare iniziative con Aziende che intendano promuovere, con varie modalità, una partnership a carattere sociale.

#### Art. 5

Il patrimonio può essere costituito da beni mobili e beni immobili che potranno utilmente pervenire all'Associazione e destinati dal Consiglio Direttivo all'incremento patrimoniale, nonché dalle somme eventualmente prelevate dai redditi che il Consiglio Direttivo deciderà di destinare all'incremento del patrimonio.

#### Art. 6

L'Associazione provvede al raggiungimento del proprio scopo istituzionale:

- 1) con le quote sociali;
- 2) con eventuali redditi del proprio patrimonio;
- 3) con eventuali contributi derivanti dall'esercizio delle proprie attività istituzionali di promozione sociale e culturale (di cui agli articoli 3 e 4);
- 4) con i proventi di oblazioni, donazioni e atti di liberalità;
- 5) con le somme derivanti da alienazioni di eventuali beni patrimoniali che il Consiglio Direttivo destini ad uso diverso dell'incremento patrimoniale;
- 6) con i proventi derivanti dallo svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali, purché pertinenti e previste dalla normativa vigente.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione esclusivamente per

la realizzazione dei propri compiti istituzionali.

**SOCI**

**Art.7**

Sono ammessi all'Associazione tutte le persone fisiche che ne condividono gli scopi e accettano il presente statuto e l'eventuale regolamento interno redatto dal Consiglio Direttivo.

L'organo competente a deliberare sulle domande di ammissione è il Consiglio Direttivo. In ogni caso fa testo l'iscrizione nel libro soci. Il richiedente, nella domanda di ammissione dovrà specificare le proprie complete generalità ed eventuali indirizzi telematici e/o di telefonia mobile. Non è ammessa la categoria dei soci temporanei. La quota associativa non è trasmissibile (salvo agli eredi).

**Art.8**

I soci maggiori di età hanno diritto di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi. Essi partecipano ai lavori delle Assemblee ed hanno uniformità di diritti come anche previsto dalla lettera h) di cui all'art.10 del D.Lgs. n.460/97. Hanno inoltre diritto di essere informati sulle attività dell'associazione nonché di essere rimborsati per le spese eventualmente sostenute nello svolgimento dell'attività loro demandata ed effettivamente prestata a favore dell'Associazione. I soci devono versare nei termini la quota sociale e rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno. Gli aderenti svolgeranno la propria attività nell'associazione in modo personale, volontario e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto, in ragione delle disponibilità personali, per le attività istituzionali o per quelle ad esse direttamente connesse. Le attività professionali eventualmente prestate nell'interesse dei Soci verranno invece gestite in base agli accordi ed alle Convenzioni di volta in volta sottoscritte con l'Associazione.

**Art.9**

Il socio può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta al Consiglio Direttivo. Il socio che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell'interessato.

**ORGANI SOCIALI**

**Art. 10**

Gli organi dell'associazione sono:

Assemblea dei soci;

Consiglio Direttivo;

Presidente;

Vice Presidente;

Responsabile Organizzativo;

Segretario;

Tesoriere;

Tutte le cariche sociali sono assunte e assolve a totale titolo gratuito.

**Art.11**

(Assemblea dei Soci)

L'Assemblea è composta da tutti i soci ed è l'organo sovrano dell'associazione.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'Associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 10 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente l'ordine del giorno dei lavori. La convocazione può avvenire anche con raccomandata a mano, via mail con avviso di ricezione, mediante SMS, o anche mediante pubblicazione, in tempo utile, sul sito dell'Associazione. L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo dei soci. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'Associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

**Art.12**

(Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea deve:

- approvare il conto consuntivo e il bilancio preventivo;
- determinare le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;
- approvare l'eventuale regolamento interno;
- eleggere il Presidente ed il Consiglio Direttivo, nonché, su proposta del Consiglio Direttivo, il Presidente Onorario: carica rappresentativa di prestigio;
- deliberare su quant'altro demandato per legge o per statuto, o sottoposto al suo esame dal Consiglio direttivo.

### **Art.13**

(Validità Assemblee)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti. Non sono ammesse deleghe. Le deliberazioni dell'assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti, sono espresse con voto palese, tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno). L'assemblea straordinaria approva eventuali modifiche allo statuto con la presenza di 2/3 dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti; scioglie l'associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di ¾ dei soci.

### **Art.14**

(Verbalizzazione)

Le discussioni e le deliberazioni dell'assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal Segretario o, in assenza, da un componente dell'assemblea appositamente nominato facente funzioni di Segretario e sottoscritto dal Presidente. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale (e di trarne copia).

### **Art.15**

(Consiglio Direttivo)

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo (o Consiglio di Amministrazione), composto da cinque a sette membri, rieleggibili, che durano in carica tre anni. Il primo Consiglio è nominato nell'atto costitutivo. Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno un Presidente, due Vicepresidenti, e nomina un Responsabile Organizzativo, un Segretario ed un Tesoriere. Ha facoltà di proporre all'Assemblea la nomina di un Presidente Onorario.

### **Art. 16**

(Convocazione Consiglio Direttivo)

Il Consiglio Direttivo è convocato:

- a) su iniziativa del Presidente, ed almeno due volte all'anno, in occasione dell'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo;
- b) su richiesta motivata di almeno quattro componenti del Consiglio Direttivo.

La convocazione è fatta, almeno cinque giorni prima della riunione, a mezzo di lettera raccomandata a mano, fax o e-mail con avviso di ricezione, SMS, o comunque affissione nei locali sociali, comunicando anche l'ordine del giorno. Per l'interesse dell'Associazione, il Presidente può convocare il Consiglio, in ogni occasione, qualora lo ritenga opportuno. I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo, non intervengono per tre sedute consiliari consecutive decadono dalla carica.

### **Art. 17**

(Poteri del Consiglio)

Al Consiglio Direttivo sono conferiti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

In particolare, il Consiglio:

- approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale e la relazione morale e finanziaria;
- delibera le modifiche allo Statuto da sottoporre, nei casi previsti, all'Autorità competente per l'approvazione secondo le modalità di legge;
- determina l'importo annuo della quota sociale (da versarsi entro i primi tre mesi dell'anno);
- delibera circa l'ammissione dei nuovi soci;

- predisporre i programmi fondamentali dell'attività dell'Associazione e ne verifica l'attuazione;
- delibera l'accettazione di donazioni e lasciti e le modifiche patrimoniali;
- forma i Regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività dell'Associazione;
- media circa eventuali controversie tra i soci, con giudizio definitivo non appellabile.

#### **Art. 18**

(Delibere del Consiglio)

Le delibere del Consiglio debbono essere adottate con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono e a maggioranza assoluta degli interventi. In caso di parità prevale il voto del Presidente. I verbali delle sedute consiliari e delle annesse deliberazioni sono redatti dal Segretario o, in assenza, da un altro Consigliere facente funzioni di Segretario e sottoscritti dal Presidente e da coloro i quali sono intervenuti all'adunanza.

#### **Art. 19**

(Il Presidente)

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione, con facoltà di rilasciare deleghe organizzative, procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti. Convoca e presiede il Consiglio Direttivo, svolge un'azione di generale vigilanza, di indirizzo e di coordinamento su tutta l'attività dell'Associazione, redige la relazione morale da sottoporre al Consiglio.

Il Presidente ha facoltà di delegare alcune sue competenze ad uno o più membri del Consiglio Direttivo. Può esercitare le ulteriori funzioni ed i poteri che il Consiglio gli delega in via generale o di volta in volta. In caso di urgenza, può adottare i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo riferirne al Consiglio stesso nella sua prima seduta successiva.

#### **Art. 20**

(Vice Presidente)

In caso di assenza o di impedimento del Presidente i suoi poteri sono assunti da un Vicepresidente (avendo riguardo prioritario alle deleghe ricevute) o, in caso di impedimento o assenza di questi ultimi, dal Responsabile Organizzativo.

#### **Art.21**

(Il Responsabile Organizzativo)

Le funzioni del Responsabile Organizzativo riguardano compiti organizzativi, di gestione dell'organico dell'Associazione, nonché attività di pubbliche relazioni secondo gli indirizzi del Presidente e del Consiglio Direttivo ai quali riferisce (anche mediante relazioni scritte) per le determinazioni, approvazioni ed indirizzi generali di competenza. Potrà coordinare e sviluppare – di concerto con i Responsabili specifici, all'uopo nominati dal Consiglio Direttivo - attività di comunicazione informatica e a mezzo stampa per la migliore diffusione delle iniziative dell'Associazione. In particolare curerà accordi - per lo sviluppo delle necessarie sinergie - tra le diverse componenti produttive di promozione sociale e servizi dell'Associazione.

#### **Art. 22**

(Il Segretario)

Il Segretario viene eletto dal Consiglio Direttivo. Dura in carica finché vige in carica il Consiglio che lo ha nominato. Nella fase costituente viene eletto all'atto di costituzione dell'Associazione. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'esplicazione delle attività che si rendano necessarie od opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione. Il Segretario cura la tenuta del Libro Verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo nonché, ove delegato dal Presidente, del Libro degli Aderenti all'Associazione (Libro Soci).

#### **Art. 23**

(Il Tesoriere)

Il Tesoriere viene eletto dal Consiglio Direttivo. Dura in carica finché vige in carica il Consiglio che lo ha nominato. Per il primo triennio viene eletto un socio fondatore nominato dall'atto costitutivo. Il Tesoriere ha le funzioni di economo dell'associazione, provvede a redigere il registro delle entrate e delle uscite, nonché il bilancio annuale e quello di previsione che dovrà essere approvato dal

Consiglio Direttivo.

#### AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI

##### **Art. 24**

L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. L'Associazione è obbligata alla formazione del Bilancio Consuntivo annuale. Il Bilancio è approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo. Il Consiglio deve inoltre predisporre, entro il 31 dicembre di ogni anno, il Bilancio Preventivo e comunque la programmazione delle attività dell'esercizio finanziario dell'anno successivo.

##### **Art. 25**

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, Statuto o Regolamento perseguono analoghi scopi sociali. In tal senso delibererà il Consiglio Direttivo.

##### **Art. 26**

L'ordinamento, la gestione e la contabilità, nonché le attribuzioni dei Dirigenti e degli Organi interni, sono disciplinati con norme regolamentari o con provvedimenti del Consiglio Direttivo (anche di carattere programmatico).

##### **Art. 27**

L'Associazione potrà costituire – su indicazioni del Consiglio Direttivo - un Centro Studi nonché Comitati scientifici, tecnici e/o movimenti di ricerca ed aggregazione di idee finalizzate alla promozione sociale, in particolare di cui all'articolo 3) dello Statuto.

#### DEVOLUZIONE PATRIMONIALE E NORME DI CHIUSURA

##### **Art. 28**

Qualora il Consiglio Direttivo ritenesse esaurito lo scopo sociale o per qualsiasi ragione credesse di dover sciogliere l'Associazione, nominerà uno o più liquidatori, determinandone i poteri. I beni che resteranno dopo esaurita la liquidazione, saranno devoluti ad altre Organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità (anche sentito – ove previsto - l'organismo di controllo di cui all'art.3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n.662).

##### **Art. 29**

Per le materie non contemplate nel presente Statuto si farà riferimento alle norme del Codice civile e alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

\*\*\*\*\*